2° Per il resto, il ricorso è respinto.

3° Ciascuna delle parti, principali e intervenienti, sopporterà le proprie spese.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait
Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe
Koopmans Everling Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 maggio 1982.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
J. Mertens de Wilmars

ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 4 FEBBRAIO 1981

AM & S Europe Limited
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 155/79

Nella causa 155/79,

AM & S EUROPE LIMITED

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Intervenienti: REGNO UNITO
FRANCIA
CCBE

Con atto depositato il 4 ottobre 1979, a norma dell'art. 173 del Trattato CEE, la ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'art. 1, lett. b), della decisione della Commissione 6 luglio 1979, n. 79/670 (GU L 199, pag. 31), in quanto la obbliga ad esibire i documenti ivi indicati o, quanto meno, di esibirli tutti. La ricorrente sostiene che detta disposizione è illegittima secondo il diritto comunitario, in quanto esige l'esibizione alla Commissione di documenti il cui carattere riservato è protetto da un principio giuridico generale analogo al «legal privilege» del diritto inglese.

L'art. 1, lett. b), della decisione n. 79/670, adottata dalla Commissione nell'ambito dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 13, pag. 204) e basata in particolare sul n. 3 di detto articolo, ingiunge alla ricorrente di esibire per l'ispezione «tutti i documenti per cui è stato invocato il 'privilegio legale', elencati nell'appendice della lettera inviata alla Commissione dall'AM & S Europe Limited il 26 marzo 1979».

La convenuta conclude per il rigetto del ricorso, insistendo sul proprio potere di esigere l'esibizione dei documenti di cui è causa.

La ricorrente e la convenuta nonché gli intervenuti hanno svolto difese orali all'udienza del 19 novembre 1980. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alle udienze del 20 e del 28 gennaio 1981.

Tenuto conto del fatto che la descrizione dei documenti di cui è causa tanto nell'art. 1, lett. b), della decisione impugnata, quanto nell'allegato I della sopraricordata lettera 26 marzo 1979 non menziona elementi la cui valutazione può rivelarsi necessaria per decidere la lite, in particolare la data, il luogo in cui sono stati stesi, la qualità esatta dell'autore e del destinatario, né dati adeguati sulla natura del loro contenuto, la Corte, senza pregiudicare la decisione finale, ritiene opportuno disporre un mezzo istruttorio, ordinando alla AM & S Europe Limited di trasmetterle tali documenti, tutti senza eccezione.

La Corte inoltre, visti gli elementi di fatto e di diritto che sono emersi dalle udienze 19 novembre 1980 e 20 e 28 gennaio 1981, ritiene opportuno, ai fini della sentenza, approfondire la discussione fra le parti su determinati aspetti particolari della materia del contendere, in modo da precisare i rispettivi punti di vista sul problema della protezione del carattere riservato dei rapporti fra le imprese ed i loro avvocati o cunsulenti giuridici.

Per questi motivi,

visti gli artt. 60, 45, § 2, lett. b), e 61 del regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici,

avvocato generale: J.-P. Warner
cancelliere: A. Van Houtte

così provvede:

1° **La fase orale della causa 155/79 è riaperta; la data dell'udienza sarà comunicata alle parti.**

2° **La ricorrente trasmetterà alla Corte in via riservata, entro tre settimane dalla notifica della presente ordinanza, i documenti di cui al-**

l'art. 1, lett. b), della decisione impugnata e che sono menzionati nell'allegato della lettera inviata alla Commissione dalla AM & S Europe Limited il 26 marzo 1979.

3° La Corte stenderà, prima dell'udienza, una relazione relativa a tali documenti, nella forma che essa riterrà adatta per non pregiudicare la decisione finale; la relazione sarà trasmessa alle parti.

4° La ricorrente e la convenuta nonché gli intervenuti saranno sentiti all'udienza su questioni che verranno ulteriormente precisate.

Lussemburgo, 4 febbraio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 20 GENNAIO 1981 [1]

Indice

I — Introduzione 1620
II — Il contesto della controversia 1620
III — Gli antefatti 1624
IV — La materia del contendere 1628
V — Il problema di principio 1630
VI — Il problema procedurale 1637
VII — Conclusioni 1642

1 — Traduzione dall'inglese.